

N. R.G. 2067/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente
dott. Manuela Velotti	Consigliere
dott. Andrea Lama	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2067/2022** promossa da:

CESENATICO RESORT SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F.) con il
patrocinio dell'avv. CZMIL JAN e dell'avv. PESARESI MORENO (
VIA FARINI N. 3 40124 BOLOGNA; CEDRINI GIOVANNI (VIA
ORTAGGI 2 RIMINI; , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 3 BOLOGNA presso il
difensore avv. CZMIL JAN

APPELLANTE

contro

**FALLIMENTO CESENATICO RESORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA
DEL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. GIUSEPPE CHIARELLI** (C.F.), con il
patrocinio dell'avv.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI (C.F.), con
il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

APPELLATO

In punto a: reclamo avverso la sentenza di fallimento n. 31 del 2022 pronunciata dal Tribunale

di Rimini in data 3.11.202 e pubblicata il 21.11.2022, contestualmente al decreto di inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla reclamante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 3.11.2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato proposta da Cesenatico Resort S.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti anche C.R.), e con sentenza n. 31/2022 ne ha contestualmente ha dichiarato il fallimento.

2. Nel decreto di inammissibilità della C.R. alla procedura di concordato preventivo, il Collegio ha ritenuto violate le regole e la struttura del concordato in continuità ex art 186 bis L.F., evidenziando i seguenti rilievi critici: l'illegittimo trattamento dei creditori privilegiati generali; l'illegittima apposizione di una condizione sospensiva alla proposta (e conseguentemente, all'attestazione del professionista di cui all'art. 161 L.F.).

2.1. Quanto al primo rilievo, il Tribunale ha osservato che nel caso in esame la società Cesenatico Resort ha proposto un concordato in continuità diretta, consistente nel riprendere la realizzazione del programma di recupero Città delle Colonie di Cesenatico, a tal fine prevedendo l'ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio investitore, il quale ha concluso accordi para-concordatari con alcuni dei creditori ipotecari, ottenendo l'eliminazione della relativa posta debitoria e la liberazione dei beni immobili dalla garanzia ipotecaria.

Tuttavia, afferma il Tribunale, se da un lato l'art 186 bis L.F. ammette la possibilità di falcidiare i creditori muniti di ipoteca, pegno o privilegio generale, qualora il valore dei beni (determinato ed attestato ex art 160 comma 2 L.F.) non sia sufficiente a coprire il credito privilegiato, dall'altro, la norma richiede anche che le risorse della continuità siano destinate ai creditori secondo l'ordine dei privilegi, e cioè passando a soddisfare il grado successivo solo dopo il completo pagamento del grado precedente, salvo l'intervento di finanza esterna, una volta esaurite le risorse proprie della società debitrice.

Pertanto, C.R. non potrebbe falcidiare integralmente i privilegiati generali o speciali non interessati dai patti para-concordatari, pur restando nella disponibilità piena del proprio patrimonio. Essa dovrebbe inoltre soddisfare detti creditori entro due anni dall'omologazione e, in assenza di flussi, poiché l'attività di edificazione riprenderà solo fra molto tempo, dovrebbe pagare i chirografari soltanto con la finanza esterna.

2.2. Con riferimento, invece, all'illegittima apposizione di condizioni sospensive, il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un efficace impegno dell'investitore nel concordato finché non saranno correttamente eseguiti i Piani attestati delle controllate ed i Patti Paraconcordatari, per la efficacia ed esecuzione dei quali è indispensabile l'intervento dell'Investitore stesso.

Ha osservato che la stessa previsione opera per l'Accordo ad efficacia estesa ex art 61 CCI depositato il 12.10. 2022 dalla controllata Frontemare Srl (ma pubblicato e notificato successivamente), rispetto al quale, oltretutto, il Collegio ha rilevato che non risponde a realtà che gli unici creditori della controllata siano solo tre (tra cui Eurofidi, creditore della controllata Frontemare, che non ha mai risposto alla proposta di pagamento a saldo e stralcio, n.d.r.), essendovene altri, fra cui i postergati, che hanno assunto impegno a rinunciare al loro credito, ma che, a meno di non aver stipulato preventivamente una definitiva ed irrevocabile rinuncia, come tali vanno ricompresi, quanto al calcolo delle percentuali, nell'ambito dell'intero accordo.

3. Il Tribunale ha dichiarato dunque inammissibile il concordato e, in accoglimento del ricorso del P.M., ha dichiarato il fallimento della Cesenatico Resort S.r.l. in liquidazione con separata sentenza, avverso alla quale C. R. ha proposto reclamo ex artt. 18 e 162 L.F. affidato a tre motivi.

4. Con il primo motivo la reclamante deduce l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del concordato, nella parte in cui il Tribunale ha giudicato illegittimo il pagamento parziale riservato ai creditori privilegiati generali, ancorché dalla relazione giurata ex art. 160 comma 2 L.F. emergesse, invece, l'insufficienza dell'attivo e quindi la possibilità di pagare detti creditori a stralcio, ricorrendo alla "finanza esterna".

5. Con il secondo motivo C.R. lamenta l'erroneità del decreto impugnato, laddove si afferma che la proposta di concordato non possa essere assoggettata a una condizione sospensiva rappresentata dall'omologa dell'accordo a efficacia estesa ex art. 61 CCII proposto da Frontemare per "*trascinare*" la propria creditrice Eurofidi, la quale non ha mai risposto alla proposta di pagamento a saldo e stralcio, da cui dipende la proposta concordataria e l'attestazione.

6. Con il terzo motivo, C.R. deduce l'erroneità della sentenza di fallimento siccome pronunciata in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. al di fuori dei limiti di legittimazione di cui agli artt. 6-7 L.F., essendo la segnalazione pervenuta a seguito di domanda di concordato prenotativo risalente al 2018, ed avendo tale atto il solo scopo di informarlo dell'apertura del relativo procedimento, affinché potesse eventualmente parteciparvi.

7. Si è costituito nel presente giudizio il Curatore del Fallimento Cesenatico Resort Srl in liquidazione, dott. Giuseppe Chiarelli, chiedendo il rigetto dell'interposto gravame.

8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 marzo 2023, tenutasi in modalità cartolare, successivamente alla quale è stato concesso termine di otto giorni alla curatela fallimentare per il deposito di note telematiche, contenenti controdeduzioni, relative alla documentazione nuova prodotta da parte reclamante con la nota del 24 marzo 2023 e alle asserzioni fondate su tale documentazione, il Collegio decide come di seguito.

9. Il reclamo merita accoglimento.

10. L'illegittimo trattamento dei creditori privilegiati è stato ritenuto dal Tribunale sull'assunto, secondo il quale non sussisterebbe la “*totale incapienza patrimoniale*” perché possa procedersi alla falcidia dei crediti privilegiati.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che sussiste incapacità patrimoniale, e quindi può operarsi il degrado dei crediti assistiti da privilegio, allorquando l'ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale sia inferiore all'ammontare dei crediti privilegiati o comunque garantiti (v. Cass. n. 10884/2020). Ne consegue che il soddisfacimento dei chirografari dipende dalla presenza dei beni immobili della società debitrice (ipotesi che, come si vedrà, non ricorre nel caso di specie, non essendo questi ultimi sufficienti a coprire nemmeno i debiti garantiti dalle ipoteche sugli stessi) o, in alternativa, da liquidità estranee al patrimonio del debitore, alle condizioni indicate da Cass. 8 giugno 2012, n. 9373: e cioè allorché l'apporto del terzo risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no.

11. Per meglio comprendere le dinamiche che interessano il patrimonio della CR, e dunque la sussistenza dell'incapienza patrimoniale e la neutralità di apporti di finanza esterna che legittimerebbe la falcidia dei creditori privilegiati, può essere utile una sintetica rappresentazione del piano che sta alla base della proposta concordataria.

Per far fronte al passivo concordatario, Cesenatico Resort ha formulato una proposta Concordataria che prevede i seguenti punti:

- l'acquisizione da parte dell'Investitore della totalità delle quote sociali di Cesenatico Resort detenute dalla General Building S.r.l. in liq. (pari al 99,92% del capitale sociale) – ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale ad esso dedicato -una volta che (e a condizione che) il concordato sarà stato omologato in via definitiva (ossia con decreto non più soggetto a impugnazione);

- la messa a disposizione, da parte dell'Investitore, di risorse finanziarie sotto il nome di "Nuova Finanza", per il complessivo importo di € 4.110.000,00;
- l'impiego della Nuova Finanza mediante l'erogazione in favore di Cesenatico Resort della somma di € 2.731.914,64 ("Finanza Interna"), corrispondente al valore di liquidazione dell'attivo societario risultante dalla perizia giurata ex art. 160 comma 2 L.F., con la quale verranno soddisfatti i creditori l'ordine dei privilegi e nei limiti della capienza patrimoniale come sopra attestata;
- il versamento dell'ulteriore importo di € 1.378.085,36 ("Finanza Esterna") direttamente a favore e a mani dei creditori concorsuali.

12. Tanto premesso, emerge dalla relazione del professionista che, escluse le partecipazioni totalitarie nelle società controllate Frontemare ed Esmeralda (il cui valore di realizzo in sede concorsuale è pari a zero, versando anch'esse in stato di crisi), le poste attive del patrimonio della C.R., incluse le tre colonie "Paolo VI", "Leone XIII" e "Daniela", ammontano a € 2.731.985.

Tuttavia, il compendio immobiliare costituito dalle tre colonie risulta gravato da iscrizioni ipotecarie fino al quinto grado per debiti che nel complesso ammontano a circa 44 milioni di Euro; mentre, i patti para-concordatari prevedono l'eliminazione della posta debitoria e la relativa liberazione dei beni immobili dalla garanzia ipotecaria solo con riguardo al credito vantato, rispettivamente da: Aporti/Neprix (già Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.), per € 10.589.321 e garantito per il doppio da ipoteca di 1° grado iscritta sulle Colonie Leone XIII e Paolo VI; Credit Agricole, per € 14.396.949, garantito da ipoteca di 1° grado sulla Colonia Daniela; BCC Gestione Crediti per un credito di € 3,5 milioni circa verso CR garantito tra l'altro da ipoteca volontaria di 2° grado sulla Colonia Daniela.

Di conseguenza, i restanti crediti garantiti dalle ipoteche di grado successivo iscritte sui beni *de quibus* permarrebbero al momento dell'accesso alla procedura della società.

Infatti, dall'ingresso del nuovo socio nella società debitrice e dalla soluzione di una parte del debito ipotecario per il tramite dei patti stipulati fuori dalla procedura, non consegue affatto la ripatrimonializzazione della società e la liberazione dei beni immobili dalla garanzia ipotecaria, essendo tale effetto conseguenza dell'omologa e dell'esecuzione entro trenta giorni dei pagamenti da parte dell'investitore, in assenza dei quali la C.R. continuerebbe a vedere il proprio patrimonio immobiliare gravato delle altre garanzie. Dunque, permarrebbe lo stato di totale incapienza del patrimonio della società che legittima la falcidia dei crediti muniti di privilegio.

Infatti, la “finanza interna” non può essere sommata al valore di realizzo dell’attivo societario, aumentandone l’ammontare, poiché essa rappresenta il controvalore monetario di quell’attivo, incluse le colonie marittime, e si sostituisce ad esso nella proposta fatta ai creditori.

Non si ravvisa poi alcuna violazione di legge nelle ipotesi in cui il piano preveda l’offerta di una somma di denaro in luogo della liquidazione dei beni del debitore.

Del resto, la previsione di un piano concordatario in tal modo strutturato, e basato su un aumento di capitale senza opzione non è di per sé illecita ed anzi è vista con favore dalla legge, poiché espressamente l’art. 160 L.F. menziona le operazioni straordinarie tra le modalità con cui attuare il concordato preventivo, e l’art. 163 comma 5 L.F., in tema di proposte concorrenti, stabilisce espressamente che *“la proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione”*.

In ogni caso, l’art. 162 L.F., richiamando l’art. 161 l.cit, prescrive unicamente che i creditori siano soddisfatti nella stessa misura in cui sarebbero stati soddisfatti nel fallimento in ragione della collocazione preferenziale; condizione, quest’ultima, non disattesa dal piano, il quale prevede proprio che i creditori privilegiati vengano soddisfatti nel rispetto del loro grado di privilegio dalla somma equipollente versata dal terzo entro trenta giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa.

I crediti che si collocano oltre il limite della capienza patrimoniale della C.R. verranno invece soddisfatti dalla *“Finanza Esterna”*, pari a circa € 1,4 milioni corrisposti dall’investitore *“direttamente a favore e nelle mani dei creditori concorsuali”*, senza transitare per il patrimonio e che, pertanto, si sottraggono alle regole di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.,

Non vale poi a smentire il rispetto della regola dell’*“immutabilità del patrimonio”* il venire ad esistenza di eventuali risorse della continuità aziendale della concordataria.

Nel caso in esame, infatti, i flussi della continuazione dell’attività d’impresa si collocano fuori dall’oggetto del piano concordatario, il quale, si ricorda, potrà considerarsi integralmente eseguito non appena sarà versato il pagamento da parte del terzo, ossia entro trenta giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa, con contestuale chiusura della procedura, conclusa la quale non si spiegherebbe la devoluzione ai creditori concorsuali di quanto ricavato dalla prosecuzione dell’attività.

12.1 Le operazioni previste dal piano non costituiscono neppure un *vulnus* al principio della concorrenza sancito dall’art. 163 bis L.F.

Infatti, come osservato da numerose pronunce di merito in fattispecie analoghe (cfr. Trib. Brescia 14 giugno 2021; Trib. Roma 05 agosto 2019; Trib. Milano 13 dicembre 2018; Trib. Monza 31 ottobre 2018: in particolare si veda Trib. Roma 05 agosto 2019, di cui di seguito si riporta parte della motivazione), appare evidente che la riforma del 2006 ed i successivi interventi in tema di concordato in continuità, prendendo atto che nell'economia capitalistica avanzata il risanamento delle imprese è spesso attuabile solo con strumenti diversi ed innovativi rispetto a quelli tradizionali basati sulla mera liquidazione dei beni o sull'intervento di un terzo assunto, ha espressamente chiarito che le operazioni sul capitale sono pienamente legittime e consentite, non contrastando con i principi e le regole proprie del sistema concorsuale.

In particolare, la continuità aziendale, in un sistema economico e finanziario altamente interconnesso e in rapida evoluzione, non può prescindere, in molti casi, da soluzioni e piani industriali sofisticati che necessitano delle più varie forme d'interrelazione con altri soggetti rispetto alla società proponente, attuabili anche con forme incidenti sul capitale sociale. Le operazioni straordinarie non costituiscono dunque iniziative viste dalla legge con sospetto, ma appartengono alla normale attività delle imprese, fisiologicamente intrinseca alle moderne forme dell'economia ed alle strutture imprenditoriali più complesse.

Ciò premesso, non v'è dubbio che sul piano giuridico le distinte ipotesi della cessione dell'azienda e del trasferimento delle azioni o delle quote della società che dell'azienda stessa è titolare non sono in alcun modo sovrapponibili e non devono essere confuse tra loro né sul piano logico-giuridico, né sul piano della struttura e del trattamento che sono destinate a ricevere nell'ambito del concordato preventivo e, più in generale, delle procedure concorsuali.

La prima attiene alla liquidazione degli assets che appartengono all'impresa e ne compongono il patrimonio, e che nel concordato preventivo è assoggettata alle regole volte a garantire, nel rispetto del principio della responsabilità patrimoniale, la garanzia generica dei creditori. L'ambito di operatività dell'art. 163 bis L.F. è circoscritto alla tutela dei creditori a mezzo del patrimonio dell'impresa, che è a sua volta l'oggetto della procedura di concordato.

La seconda ipotesi, invece, si pone e svolge "a monte" e su un piano diverso rispetto a quello relativo al patrimonio dell'impresa, mediante operazioni sul capitale delle società di appartenenza dei soci, che solo indirettamente ed attecnicamente possono aver riflessi sul sottostante patrimonio, come reso evidente dal fatto che il negozio dismissivo relativo al capitale non è svolto dalla società, ma dai soci cui appartengono le quote o le azioni.

E così, dunque, mentre la prima ipotesi attiene chiaramente al "*trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda*" o ad "*un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda*" (art. 163 bis L.F.), la seconda, proprio perché non riferibile a beni o aziende che costituiscono il patrimonio dell'impresa, non è certamente assoggettabile a procedura competitiva.

La soluzione trova riscontro sul piano testuale nel chiaro riferimento della norma, per un verso, al contratto (stipulato dall'impresa proponente e non dai soci che ne sono estranei) e, per altro verso, all'azienda ed ai beni che ad essa appartengono.

Anzitutto, la norma risulta costruita con riguardo ai contratti stipulati dall'impresa in relazione al suo patrimonio, anche quelli che hanno come effetto il futuro trasferimento di un bene, ed il riferimento non può essere ritenuto casuale o restrittivo, proprio per la stessa sua impostazione. Estendere la previsione all'intervento di soggetto terzo rispetto alla proponente che offra di acquisire il controllo mediante la sottoscrizione di una quota nell'ambito di un aumento di capitale, non solo non rispetterebbe il riferimento al contratto stipulato dall'imprenditore (casomai stipulato dai soci) e al trasferimento dell'azienda in quanto tale, ma travalicherebbe la stessa struttura e confonderebbe i due piani concettuali e sistematici del tutto estranei tra loro, con effetti e risvolti del tutto imprevedibili nei singoli casi.

L'estensione degli effetti dell'art. 163 bis L.F. all'ipotesi in esame comporterebbe un'applicazione analogica, che non pare legittima non solo per la più volte menzionata diversità dell'ambito applicativo, ma anche perché comunque la liquidazione concorsuale costituisce un'ipotesi eccezionale rispetto alla generale libertà negoziale propria dei soci.

Può anche avvenire, per vero, che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di un terzo possa comportare di fatto l'acquisizione dell'azienda da parte di quest'ultimo e può anche dar luogo, in talune ipotesi, a fenomeni distorsivi o fraudolenti in danno dei creditori, ma ciò non vuol dire, e non sarebbe realistico ritenere pregiudizialmente, che ogni volta in cui la proposta di concordato prevede l'acquisto del controllo della società da parte di un terzo mediante la partecipazione ad un aumento di capitale debba ravvisarsi necessariamente la frode per creditori, occorrendo invece che nei singoli casi la presenza di un'operazione fraudolenta sia specificamente ipotizzata e dimostrata.

Orbene, nella vicenda concordataria in esame una siffatta ipotesi non è stata affatto formulata, ed anzi appare smentita dal mancato interesse di altri operatori nel corso dei mesi sinora trascorsi.

Merita infine rilevare che le norme sul concordato preventivo non trascurano di apprestare una tutela per i creditori in ipotesi siffatte di cessione del capitale, alle quali sembra pertinente il diverso ed apposito strumento della proposta concorrente di cui all'art. 163 L.F., che consente ai creditori di formulare una proposta concordataria integralmente alternativa rispetto a quella che si assume pregiudizievole; anche in ragione di ciò non sembra adeguato estendere l'istituto di cui all'art. 163 bis oltre quelli che sono i limiti propri dati dalla lettera e dalla funzione della norma.

13. Infine, non osta all'ammissibilità del concordato l'esistenza delle due condizioni apposte al piano, ossia: il passaggio in giudicato del giudizio di Omologa, condizione rilevata dalla curatela Fallimentare, ma non dal primo Giudice; l'esito positivo del giudizio di Omologa dell'accordo di ristrutturazione, presentato da Frontemare s.r.l. in liquidazione presso il Tribunale Rimini.

Quanto alla prima, si osserva che il giudizio di omologa costituisce un segmento fisiologico della procedura concordataria, il cui esito positivo rende efficace il piano, e non invece un evento iniziale il cui verificarsi lo renderebbe fattibile, sulla cui verifica è chiamato a pronunciarsi il professionista. Infatti, il compito dell'attestatore è quello di esprimere un giudizio di congruità sulla ragionevole possibilità che gli impegni assunti dall'imprenditore nel piano siano effettivamente idonei a garantire il risanamento dell'impresa, il riequilibrio della situazione finanziaria, nonché il migliore soddisfacimento dei creditori. Tra questi compiti non può certo rientrarvi un giudizio sull'eventuale passaggio in giudicato dell'omologa stessa del concordato.

Pertanto, non rinvenendosi nel dato normativo alcun divieto in tal senso, l'apposizione di tale condizione deve certamente ritenersi legittima, essendo ampiamente diffusa nell'ambito della negoziazione della crisi.

Quanto invece all'omologa dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa presentato da Frontemare s.r.l., la questione deve intendersi superata, posto che, da un lato, il Tribunale di Rimini ha dato atto che è decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art 48 comma 4 CCI, senza che siano state proposte opposizioni dai creditori, neppure da parte di Purple SPV S.r.l. e Eurofidi s.c.a r.l., le cui adesioni entro 100 giorni dalla pubblicazione del ricorso (datato 12.10.2022) nel registro delle imprese (avvenuto il 19.10.2022) sono state previste dall'attestatore come condizione al giudizio di fattibilità (v. "certificazione di cancelleria" All. A fasc. reclamante depositato telematicamente il 24 marzo 2023). Dall'altro lato, il Collegio non ha espresso alcun rilievo critico sulla proposta integrativa di Frontemare circa

l'applicazione dell'art. 60 CCII e la consequenziale riduzione alla metà della percentuale prevista dal primo comma dell'art. 57 CCII (v. All. C fascicolo cit.).

Pertanto, fatte salve le eventuali considerazioni sul punto riservate al Tribunale competente, non si rileva allo stato alcuna manifesta criticità circa l'avveramento della condizione *de qua*.

14. L'accoglimento dei motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato comporta l'assorbimento della censura interposta alla sentenza di fallimento dedotta dal reclamante con il terzo motivo.

15. Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'interesse pubblico sotteso.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del reclamo ex artt. 18 e 162 L.F.:

- revoca la sentenza n. 31/2022 dichiarativa del fallimento della Cesenatico Resort S.r.l. in liquidazione;
- rimette gli atti al Tribunale di Rimini per gli adempimenti di cui agli artt. 163 e ss. L.F.;
- compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 16 giugno 2023.

Il Consigliere est.

Dott. Andrea Lama

Il Presidente

Dott. Anna De Cristofaro